

**16 Marzo 2024 - entra in vigore il Decreto Attuativo 232/2023**

Le soluzioni **RC Sanitaria 2024** sono già in linea ai **Requisiti Minimi** stabiliti nel **Decreto Attuativo 232/2023** della **Legge Bianco-Gelli 24/2017**



**A sette anni di distanza** dall'approvazione in Parlamento della Legge 24/2017 "Gelli-Bianco" sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che dà alla luce il **regolamento attuativo sui requisiti minimi delle polizze assicurative** per le **Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private** e per gli **Esercenti le professioni sanitarie**.

	<b>Soluzioni RC Sanitaria 2024</b>	<b>Soluzioni Esistenti</b>
Definizioni Univoche	✓	✗
Responsabilità solidale	✓	✗
Revisione annuale "Bonus/Malus"	✓	✗
Massimali minimi di garanzia <sup>(1)</sup>	✓	✗
Retroattività 10 anni	✓	✗
Ultrattività 10 anni	✓	✓
Obbligo di notifica 30gg	✓	✗
Esclusione disdetta per sinistro	✓	✗
Eccezioni di copertura opponibili al danneggiato	✓	✓
Azione diretta del danneggiato nei confronti degli Assicuratori	✓	✓

(1) L'adeguamento dei **Massimali minimi di garanzia** varia sostanzialmente a seconda che si tratti di polizze di assicurazione per gli **Esercenti le professioni sanitarie**:

	Massimali ex Decreto 232/2023		Soluzioni RC Sanitaria 2024	Soluzioni Esistenti
	Per Sinistro	Per Anno e per Sinistri in Serie		
Esercenti la Professione Sanitaria <b>senza</b> attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto	€ 1.000.000	€ 3.000.000	✓	Fino a € <b>5.000.000</b> per sinistro e nell'aggregato annuo
Esercenti la Professione Sanitaria <b>con</b> attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto	€ 2.000.000	€ 6.000.000	✓	Fino a € <b>5.000.000</b> per sinistro e nell'aggregato annuo

**Ovvero** che si tratti di polizze di assicurazione per le **Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private**:

	Massimali ex Decreto 232/2023		Soluzioni RC Sanitaria 2024	Soluzioni Esistenti
	Per Sinistro	Per Anno e per Sinistri in Serie		
Strutture ambulatoriali, Poliambulatori che <b>non</b> eseguono prestazioni erogabili <b>esclusivamente in ambulatori protetti</b> e Laboratori di Analisi ( <b>No Odontoiatria</b> )	€ 1.000.000	€ 3.000.000	✓	Fino a € <b>2.500.000</b> per sinistro e nell'aggregato annuo
Strutture che <b>non</b> svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto; <b>Strutture Socio Sanitarie Residenziali e Semiresidenziali, Strutture Odontoiatriche</b> , e strutture ambulatoriali <b>con</b> esecuzione di prestazioni erogabili <b>esclusivamente in ambulatori protetti</b>	€ 2.000.000	€ 6.000.000	✓	Fino a € <b>2.500.000</b> per sinistro e nell'aggregato annuo
Strutture <b>con</b> svolgimento di attività chirurgica, ortopedica, anestesiologicala e parto	€ 5.000.000	€ 15.000.000	Piazzamento in facoltativo con IPR	Piazzamento in facoltativo con IPR

**Tempistiche di adeguamento ai requisiti minimi delle coperture assicurative:** l'art. 18 del Decreto fa riferimento a **24 mesi di tempo**, lasciando tuttavia dubbi su quali tipologie di contratti di assicurazione possano beneficiare di tale tempistica (ad esempio se solo a contratti pluriennali, o anche a contratti annuali, ovvero ancora anche a contratti con/ senza tacito rinnovo).

**Si raccomanda l'adozione delle nuove Soluzioni RC Sanitaria 2024 sia per nuovi rischi che per il rinnovo delle coperture in scadenza al/dal 16 Marzo 2024.**

Le **Soluzioni RC Sanitaria 2024** non sostituiscono bensì si aggiungono alle soluzioni esistenti, che restano acquistabili laddove consentito dal legislatore.

## Decreto Attuativo 232/2023: cosa serve sapere

Il decreto disciplina:

1. I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per **Strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private**, ma anche:
  - a. I requisiti **minimi di garanzia** e le condizioni generali di operatività delle altre misure analoghe previste per l'assunzione del rischio diretto;
  - b. Le regole per il trasferimento del rischio in caso di subentro contrattuale di una compagnia assicurativa;
2. I requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per gli **esercenti le professioni sanitarie**;
3. La previsione per le strutture di un fondo rischi e delle riserve in relazione ai sinistri denunciati.

### Cosa prevede nel dettaglio il Decreto attuativo in merito ai requisiti minimi delle polizze assicurative per gli Esercenti la professione sanitaria:

1. **Definizioni univoche**;
2. **Responsabilità solidale**: l'Assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali;
3. **Revisione annuale** in aumento o in diminuzione del premio sulla base dell'andamento sinistri/circostanze di sinistro;
4. **Massimali minimi di garanzia**;
5. **Retroattività decennale minima**, con mantenimento della data di retroattività della prima polizza acquistata con lo stesso Assicuratore senza soluzione di continuità;
6. **Periodo di ultrattività decennale** nei casi di cessazione definitiva dell'attività professionale dell'attività dell'Esercente la professione sanitaria;
7. **Obbligo di notifica** di un sinistro/circostanza di sinistro entro 30 giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta o l'assicurato ne ha avuto conoscenza;
8. **Impossibilità per l'Assicuratori di esercitare il diritto di recesso** dal contratto a seguito della denuncia del sinistro/circostanza di sinistro o del suo risarcimento, salvo i casi di reiterata condotta gravemente colposa.

Restiamo a disposizione dell'Ordine e dei vostri iscritti per qualsiasi domanda o delucidazione in merito.

**Nesios Srl è operativa a Trieste negli uffici di Via Roma n. 18**

**Il vostro referente Nesios è:**

Gianluca Aiello  
[g.aiello@nesios.com](mailto:g.aiello@nesios.com)  
Cell. 335.7727572